

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA ED ECONOMICA.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il **Comune di Pompei** che di seguito viene denominato “**Sponsee**” con sede in Piazza Bartolo Longo, n. 36 – 80045 Pompei (NA), c.f. 00495640633 –P. IVA 01242681219 rappresentato dal Dirigente III Settore Dr. Salvatore Petirro, nato a San Paolo Bel Sito il 26/10/1971 domiciliato per la carica presso la sede dell’ente

e

“ _____ ” che di seguito viene denominato ‘**Sponsor**’, con sede legale in _____ (prov. _____) alla Via/Piazza _____, C.F/ P.IVA _____, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ (prov. _____) il _____ e residente nel comune di _____ alla via/piazza _____

premesse:

- che il Comune di Pompei ha posto in essere una procedura di selezione tramite avviso pubblico volta all’individuazione di *sponsor* per la realizzazione dell’evento denominato “Pompeii Young Festival 2023”;

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata avviata la procedura di sponsorizzazione per sostenere le spese necessarie all’evento *de quo*, ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico;

- che a seguito della predetta procedura è risultata affidatario la società. “ _____ ”, la quale si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di sponsorizzazione sia di natura tecnica - avente carattere di non esclusività consistente nell’offerta dei _____ seguenti _____ servizi _____ e/o forniture _____, il cui valore è pari a € _____, sia di natura economica consistente nel conferimento in denaro di una somma pari ad € _____.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE.

Il presente contratto, ha come finalità la sponsorizzazione di natura sia tecnica - consistente nell'offerta dei seguenti _____ servizi _____ e/o forniture _____

_____, il cui valore è pari a € _____ - sia economica avente consistente in un conferimento in denaro pari ad € _____ che lo *Sponsor* si impegna a fornire per l'evento denominato "Pompeii Young Festival 2023";

1. per l'Amministrazione il presente contratto ha come finalità quella di la prestazione di servizi e forniture per la migliore realizzazione dell'evento "Pompeii Young Festival 2023";
2. per lo *Sponsor* il presente contratto ha come finalità quella di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, nella fattispecie vedrà inserito il proprio logo nel materiale di promozione e comunicazione e avrà possibilità per lo di farsi realizzare, a sua spesa (per la tipologia di sponsor denominata Gold Sponsor) un'area dedicata per la realizzazione di un evento volto a promuovere la propria attività, comunque omogeneo con le tipologie generali, personalizzato con logo da posizionarsi in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione concessa per quel contesto urbano, con modalità da concordarsi con il Dirigenti del III Settore.

ART. 2 - CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE E IMPEGNI DELLO SPONSOR.

La sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle seguenti e specifiche prestazioni negoziali che lo *Sponsor* si impegna a realizzare:

1. escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta collegata alla distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Lo *sponsor* assume su di sé tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio senza alcun obbligo per l'Amministrazione di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor.

ART. 3 – I MPEGNI DEL COMUNE.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di *Sponsee*, si impegna:

- ad emettere idoneo documento contabile attestante l'avvenuta prestazione oggetto di questo contratto;
- a garantire allo *sponsor* l'utilizzo del Logo Città di Pompei per la durata del contratto di sponsorizzazione;

- a garantire allo *sponsor* l'inserimento del proprio logo nel materiale di promozione e comunicazione del progetto indicato in premessa;
- a dare la possibilità allo *sponsor* (per la tipologia di sponsor denominata Gold Sponsor) di farsi realizzare, a sua spesa, un'area dedicata per la realizzazione di un evento volto a promuovere la propria attività, comunque omogeneo con le tipologie generali, personalizzato con logo, da posizionarsi in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione concessa per quel contesto urbano, con modalità da concordarsi con il Dirigenti del III Settore.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI ESCLUSIVA.

Il presente contratto avrà la durata di mesi sei.

Lo *sponsor* non ha diritto di esclusiva sull'utilizzazione dello spazio pubblicitario.

Art. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione *ipso iure*:

- a) quando lo *Sponsor* risulti inadempiente ai propri obblighi;
- b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.

2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

3. Lo *Sponsor* si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, all'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Pompei.

In caso di installazione, a spese dello Sponsor, di apparati pubblicitari lo *Sponsor* assume ogni responsabilità relativamente a danni a cose, persone e terzi che potrebbero derivare dall'installazione dei medesimi manlevando il Comune da ogni eventuale responsabilità.

Art. 6 – RECESSO.

1. Il Comune di Pompei si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo *Sponsor* con preavviso di n. 15 giorni.

ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

La Società ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di legalità dichiara:

• di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dal Sindaco del Comune di Pompei con la Prefettura di Napoli tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.ite> che qui si intendono integralmente riportate (clausola n. 1);

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n.2);
- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa (clausola n.3);
- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interiettive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interiettiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4);
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (clausola n. 5);
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni –salvo comunque il maggior danno –nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991 (clausola n. 7);
- di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 8).
- di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

ART.8 – FORNITURE E PAGAMENTI.

1.Lo *Sponsor* si impegna a fornire i seguenti servizi/forniture - stand gazebo informativo su tematiche ambientali relative anche alla sensibilizzazione dei cittadini al tema della raccolta differenziata e alla cura dell'ambiente - il cui valore è pari a € 3.000,00.

2. Lo *Sponsor* si impegna a corrispondere, tramite versamento sul conto corrente della Tesoreria del Comune presso la banca INTESA SANPAOLO IBAN IT70M0306940083100000046040 avente la seguente causale "Sponsorizzazione del Pompeii Young Festival 2023"; il pagamento di € _____ alla data di sottoscrizione del presente.

Ad avvenuta prestazione il Comune provvederà ad emettere idoneo documento contabile attestante l'avvenuta prestazione oggetto di questo contratto.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 10 - QUALIFICAZIONE GIURIDICA.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

Art. 11 - FORO COMPETENTE.

Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del Foro di Torre Annunziata

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI.

Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello sponsor.

Art. 13 – REGISTRAZIONE.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14 – RINVIO.

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:

- a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
- b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ.

1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto, ivi compreso l'acquisizione di eventuali titoli abilitativi occorrendi.

Pompei,

LO SPONSOR

LO SPONSEE

A mente degli artt.1341 e 1342 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 15) del presente accordo.

L.C.S.

LO SPONSOR

LO SPONSEE